

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. II
n. 3

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d'iniziativa del senatore DE GIUSEPPE

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1992

Modifica degli articoli 116 e 118 del Regolamento del Senato

ONOREVOLI SENATORI. - Il vigente Regolamento prevede (articolo 116) che la votazione nominale si svolga di norma mediante una duplice espressione del voto: quella fatta ad alta voce e quella, contestuale, operata mediante il dispositivo elettronico.

L'ipotesi che la votazione avvenga mediante la sola espressione del voto fatta ad alta voce è presa in considerazione, ma solo in via subordinata: cioè, nel caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto o, più in generale, in ogni caso di irregolarità delle votazioni (articolo 118, commi 1 e 2).

In realtà, come è ben noto, la disciplina prevista in via ordinaria non ha avuto applicazioni e per la votazione nominale

con appello è stato sempre seguito il sistema che il Regolamento prevede come derogatorio. Ogni volta che il Senato si è dovuto pronunciare sulla fiducia al Governo (secondo il dettato costituzionale) e negli altri casi in cui la votazione nominale per appello è stata richiesta, ai sensi di Regolamento, dal prescritto numero di Senatori, la modalità di svolgimento della votazione è stata quella tradizionale, con appello puro e semplice, senza ricorso al sistema elettronico.

Insomma, è stato sempre applicato, non l'articolo 116, ma l'articolo 118.

Se bisogna arrendersi all'evidenza dei fatti e constatare che vi sono stati e vi sono dei motivi che non hanno consentito e non

consentono l'applicazione della normativa introdotta nel 1971, è doveroso però adottare le misure necessarie per evitare incertezze e dubbi nell'espressione del voto e nel suo computo, tenuto anche presente la particolare solennità tipica della votazione nominale.

Con il sistema attuale, durante l'appello (per lo svolgimento del quale occorre non meno di una ventina di minuti), i Senatori in attesa o di essere chiamati o, semplicemente, della conclusione delle operazioni di voto, raramente si trattengono nel loro seggio; più frequentemente scendono nell'emicloio e comunque intrecciano conversazioni che rendono talora estremamente difficile all'Assemblea in generale e ai Senatori Segretari in particolare recepire con immediatezza quale voto venga espresso e da chi, mentre ottenere tanto una espressione del voto chiaramente percepibile, quanto una sicura identificazione del Senatore votante, costituisce interesse generale la cui tutela va doverosamente perseguita.

A questo fine sono state predisposte le modifiche che si illustrano.

Esse sono rivolte innanzitutto ad una sorta di pulizia normativa, in quanto sopprimono il richiamo al sistema elettronico che, come si è detto, per la votazione

nominale per appello non è stato possibile attivare e di cui non è prevedibile l'attivazione neppure nel prossimo futuro.

In secondo luogo, le modifiche tendono a introdurre una maggiore regolarità nello svolgimento dell'appello introducendo una semplice sostanziale innovazione: anziché rispondere dal posto, il Senatore dovrà transitare nel corridoio sottostante il banco della presidenza ed annunciare ad alta voce il suo voto in modo che questo possa essere sentito con chiarezza dall'intera Assemblea e soprattutto dai Senatori Segretari che procedono all'appello e prendono nota dei voti.

Il sistema che si propone, in realtà, ha già trovato applicazione sperimentale in occasione di una votazione nominale con appello, il 28 novembre 1984, in sede di discussione degli articoli della legge finanziaria per il 1985. Sembra opportuno ricordare al riguardo, come conclusione, che allora fu constatato come l'innovazione non avesse comportato ritardo alcuno nelle operazioni di voto, secondo quanto la Presidenza poté precisare, a votazione ultimata.

Altre modificazioni sono poi proposte all'articolo 118: sono correlate alla proposta relativa all'articolo 116, ed hanno carattere di mero coordinamento.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**

Art. 1.

1. All'articolo 116, comma 1, sono soppresse le parole: «, che si svolge facendo uso del dispositivo elettronico,».

2. All'articolo 116, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Senatore chiamato nell'appello transita nel corridoio sottostante il banco della Presidenza ed esprime ad alta voce il suo voto. I Senatori segretari tengono nota dei votanti e del voto da ciascuno espresso».

Art. 2.

1. All'articolo 118, comma 2, le parole: «e per le votazioni nominali o a scrutinio segreto», sono sostituite dalle seguenti: «e per la votazione nominale con scrutinio simultaneo o per la votazione a scrutinio segreto».

2. All'articolo 118, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La votazione nominale si svolge con le modalità indicate dall'articolo 116».